

Roma, 5 febbraio 2009

**Nota sul d.d.l. C. 2031-A, recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”**

*(Scheda Tecnica)*

Questo disegno di legge, collegato alla finanziaria, è di grandissimo rilievo e si inserisce in uno dei filoni principali dell’azione innovativa del IV Governo Berlusconi. Infatti, il miglioramento sostanziale della produttività, celerità operativa ed efficienza della pubblica amministrazione, è di importanza decisiva per migliorare l’efficienza e la competitività del nostro sistema Paese, che si deve confrontare con una concorrenza internazionale sempre più serrata, anche per effetto della crisi finanziaria ed economica globale che si è innestata in questi ultimi mesi.

Il presente provvedimento, già approvato dal Senato, prevede una serie di deleghe legislative volte a riordinare profondamente la pubblica amministrazione con disposizioni dirette a conseguire soprattutto una maggiore produttività del pubblico impiego, con la quasi omogeneizzazione della disciplina con il settore privato, prevedendo in tale contesto una più incisiva valorizzazione del merito dei pubblici dipendenti e una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle iniziative già avviate dal Ministro della Funzione pubblica, volte ad incrementare la produttività nella pubblica amministrazione, valorizzando i lavoratori più meritevoli e contrastando l’assenteismo (già ridotto di circa il 40% con i provvedimenti varati dal Ministro Brunetta nei mesi precedenti).

Il disegno di legge del Governo ha l’ulteriore pregio di essere perfettamente linea con il dettato dell’articolo 97 della Costituzione, che prevede il pubblico concorso per l’accesso al pubblico impiego e per la

progressione in carriera, e che gli uffici pubblici siano organizzati in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Il disegno di legge, è stato sostenuto dai deputati del Gruppo Pdl nelle Commissioni referenti I e XI, ed è così articolato.

**L'articolo 01**, approvato durante l'esame in Commissione, prevede che le disposizioni normative che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici possono essere derogate da successivi contratti collettivi, solo se ciò è espressamente previsto dalla legge.

**L'articolo 1**, prevede una serie di deleghe al Governo, da adottare entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri per la finanza pubblica, in materia di riforma del lavoro dei pubblici dipendenti, secondo i seguenti principi direttivi:

- convergenza della regolazione del lavoro pubblico con quella del lavoro privato, in particolare per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali;
- miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della contrattazione collettiva;
- introduzione di sistemi di valutazione del personale e delle strutture pubbliche volti ad assicurare standards di qualità elevati;
- valorizzazione del merito;
- più rigorosa applicazione del criterio di responsabilità per i pubblici dipendenti;
- rispetto del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e la progressione in carriera.

**L'articolo 2**, contiene una delega in materia di contrattazione collettiva e funzionalità delle amministrazioni pubbliche, che prevede i seguenti principali criteri direttivi:

- precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge;
- individuare i vincoli alla contrattazione, necessari per assicurare il rispetto del bilancio pubblico;
- prevedere meccanismi più efficienti per valutare i costi della contrattazione integrativa;
- potenziare le amministrazioni con funzioni di controllo;

- riordinare la procedura di contrattazione collettiva nazionale in coerenza con quelle del settore privato, riformando in senso efficientistico l'ARAN.

**L'articolo 3**, introduce un delega in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di trasparenza dell'azione delle stesse.

Fra i principi direttivi di questa delega, quelli di maggior rilievo sono i seguenti:

- individuare nuovi sistemi di valutazione dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche coinvolgendo anche il giudizio degli utenti, al fine di raggiungere standards di qualità più elevati;
- prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che si pongono per ciascun anno e di rilevare in via consuntiva quanta parte degli obiettivi è stata raggiunta, assicurando la pubblicità per i cittadini;
- riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti;
- assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione, tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori, utilizzando a tal fine anche la rete Internet;
- ampliare la possibilità per ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche inefficienti.

**L'articolo 4**, reca una delega diretta a favorire il merito e la premialità nel pubblico impiego, con i seguenti principali criteri direttivi:

- stabilire percentuali significative di risorse da destinare alla remunerazione del merito e della produttività evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
- prevedere che la valutazione positiva del lavoro del dipendente costituisca titolo rilevante ai fini della progressione di carriera;
- stabilire che le progressioni economiche avvengano secondo principi di selettività meritocratica;
- stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota non superiore al 50%.

**L'articolo 5**, prevede una delega per migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità delle prestazioni erogate al pubblico, con i seguenti principali criteri direttivi:

- affermare la piena ed autonoma responsabilità del dirigente in qualità di datore di lavoro pubblico nella gestione delle risorse umane;
- prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente in relazione ai suoi effettivi poteri datoriali in caso di omessa vigilanza sulla reale produttività delle risorse umane assegnate e sulla efficienza complessiva della relativa struttura;
- prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga sempre mediante concorso;
- valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati, mediante erogazione di trattamenti economici accessori ad un numero limitato di dirigenti;
- semplificare la disciplina della mobilità nazionale ed internazionale dei dirigenti della pubblica amministrazione;
- prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti, in misura non inferiore al 30%.

**L'articolo 6**, reca principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Si elencano qui di seguito i principi direttivi più significativi:

- semplificazione dei procedimenti disciplinari con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità;
- prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in presenza di procedimenti penali in corso;
- definire la tipologia delle infrazioni che per la loro gravità comportano il licenziamento, fra le quali: scarso rendimento, attestazione non veritiera di presenza, presentazione di certificati medici non veritieri;
- prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante le assenze per malattia;
- prevedere il divieto di attribuire aumenti ai dipendenti di uffici e strutture pubbliche che siano stati individuati per gravi inefficienze o improduttività;
- prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alle condotte colpose del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
- ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente;

- prevedere l'obbligo per il personale a contatto con il pubblico di un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa recante nome e cognome.

**L'articolo 7**, prevede una norma interpretativa sulla vice dirigenza stabilendo che la stessa possa essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

**L'articolo 8**, detta disposizioni sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con l'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto alle attuali.

**L'articolo 8-bis**, reca norme per rendere più efficiente l'azione amministrativa ed in particolare prevede misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere la capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno delle pubbliche amministrazioni.

**L'articolo 9**, reca disposizioni per rafforzare i poteri di controllo della Corte dei Conti, anche di ordine economico-finanziario sulle amministrazioni pubbliche.

Come si vede, siamo di fronte ad un provvedimento di straordinaria importanza, che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana nell'assetto della pubblica amministrazione e nella disciplina del pubblico impiego.

E' evidente che l'approvazione e l'applicazione di questo provvedimento sarà di grandissima utilità per il nostro Paese.